

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 292921)

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I**Disposizioni generali****Art. 1****Finalità**

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", con la presente legge detta norme volte ad adeguare l'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e alla normativa statale di recepimento della stessa.

TITOLO II**Disposizioni di semplificazione in materia di artigianato, in conformità all'articolo 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno****Art. 2****Semplificazione delle procedure per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana**

1. In attuazione dell'obbligo di semplificare le procedure e formalità relative all'accesso alle attività di servizi, ed al loro esercizio, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", e successive modificazioni, sono soppresse.

2. Le funzioni amministrative svolte dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono alla gestione dell'albo delle imprese artigiane nell'ambito della sezione speciale del registro delle imprese.

3. Nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, le parole "*Commissione provinciale per l'artigianato*" sono sostituite dalle parole "*camera di commercio*".

4. Nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, le parole "*Commissioni provinciali per l'artigianato*" sono sostituite dalle parole "*camere di commercio*".

5. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, le parole "*la Commissione*" sono sostituite dalle parole "*la camera di commercio*".

6. Ogni riferimento alle Commissioni provinciali per l'artigianato contenuto nelle altre leggi regionali deve intendersi riferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. La Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 svolge funzioni di indirizzo in materia di artigianato nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

1. Il comma 03 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 4

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

1. L'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

*"Art. 13
Obblighi di comunicazione*

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli Ispettori del lavoro le cancellazioni, le modificazioni e le iscrizioni all'albo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento."

Art. 5

Abrogazione degli articoli 15 e 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

1. L'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.
2. L'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 6

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

1. L'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

*"Art. 18
Diritti di segreteria*

1. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la gestione dell'albo delle imprese artigiane sono dovuti nelle misure previste dalla legge statale."

Art. 7

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", e successive modificazioni

1. L'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 8

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", e successive modificazioni

1. Il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"7. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza."

Art. 9

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

1. Il numero 5) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 10

Modifiche all'articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", e successive modificazioni

1. L'articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 32 bis Disciplina

1. La Regione riconosce le agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", e successive modificazioni, coloro che vogliono avviare un'impresa artigiana possono rivolgersi alle agenzie di cui al comma 1.

3. Le agenzie di cui al comma 1 attestano la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 6 nonché per la modificazione o cancellazione di cui agli articoli 8 e 9, rilasciando una dichiarazione di conformità."

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi che si rendessero necessari anche in relazione a successive modifiche della normativa statale.

Art. 11

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista", e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista", e successive modificazioni, le parole *"sentita la competente Commissione provinciale per l'artigianato (CPA)"* sono soppresse.

Art. 12

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", e successive modificazioni

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni è abrogata.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituita dalla seguente:

"c) gestione dell'albo delle imprese artigiane nell'ambito della sezione speciale del registro imprese."

Art. 13

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112""

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"" sono abrogati.

TITOLO III

Disposizioni in materia di turismo, per assicurare l'adempimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 2011, n. 692/2011, relativo alle statistiche europee sul turismo

Art. 14

Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

1. Dopo la lettera n) del comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" è introdotta la seguente lettera:

"n bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla Regione i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate."

TITOLO IV

Disposizioni in materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblicati sul portale della Regione (open data), in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE

Art. 15

Finalità e oggetto

1. La Regione del Veneto riconosce l'importanza dei dati pubblici (c.d. "open data"), ovvero dei dati di tipo aperto, secondo la definizione prevista dalla normativa vigente, quale strumento di trasparenza e di semplificazione e risorsa per rilanciare l'economia.

2. La Regione del Veneto, in attuazione della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", promuove l'accesso telematico ai dati pubblici, nonché il riutilizzo degli stessi.

3. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo i dati esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" o per motivi di tutela del segreto statistico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". Sono altresì fatte salve le esclusioni previste nella normativa vigente in materia di proprietà industriale, di protezione dei dati personali e del diritto d'autore, nonché le altre esclusioni previste dalla normativa vigente.

4. Nel portale della Regione dedicato agli open data sono pubblicati dati e informazioni di cui sono titolari la Regione o altri enti pubblici. I rapporti tra la Regione e gli enti titolari dei dati pubblicati nel portale regionale sono disciplinati da apposite convenzioni.

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per disciplinare le modalità di apertura e di

riutilizzo dei dati e delle informazioni pubblicati nel portale della Regione dedicato agli open data.

Art. 16 **Principi e criteri direttivi**

1. Con il regolamento di cui all'articolo 15, la Giunta regionale, in conformità ai principi stabiliti nella normativa europea e statale vigente, disciplina le modalità del processo di apertura dei dati, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) identificazione dei dati trattati;
- b) analisi dei dati e della possibilità della loro pubblicazione;
- c) individuazione dei dati da pubblicare e del loro livello di aggregazione;
- d) pubblicazione dei dati.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina altresì le modalità di riutilizzo dei dati secondo i seguenti principi:

- a) cura della qualità dei dati pubblicati, con particolare riferimento alle dimensioni di accuratezza, completezza ed attualità dei dati medesimi;
- b) possibilità di riutilizzo dei dati da parte di chiunque, anche per fini commerciali, nel rispetto delle esclusioni e limitazioni previste dalla normativa vigente;
- c) previsione secondo cui i dati e i documenti pubblicati nel portale regionale dedicato agli open data, senza l'indicazione di una licenza associata, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto;
- d) previsione secondo cui le eventuali licenze per il riutilizzo di dati devono imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo stesso.

3. L'avvio e lo sviluppo del processo di apertura e di riutilizzo dei dati e delle informazioni sono attuati nel rispetto dei vincoli posti dalle disponibilità del bilancio regionale.

Art. 17 **Adeguamento della normativa**

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo e nel regolamento di cui all'articolo 15 sono adeguate alle eventuali diverse disposizioni statali di attuazione della direttiva n. 2013/37/UE.

2. Le disposizioni statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

TITOLO V ***Disposizioni finali***

Art. 18 **Clausola di neutralità finanziaria**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 19 **Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e dal comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 febbraio 2015

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

TITOLO II - Disposizioni di semplificazione in materia di artigianato, in conformità all'articolo 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

Art. 2 - Semplificazione delle procedure per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana

Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

Art. 4 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

Art. 5 - Abrogazione degli articoli 15 e 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

Art. 6 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

Art. 7 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", e successive modificazioni

Art. 8 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", e successive modificazioni

Art. 9 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

Art. 10 - Modifiche all'articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", e successive modificazioni

Art. 11 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista", e successive modificazioni

Art. 12 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", e successive modificazioni

Art. 13 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

TITOLO III - Disposizioni in materia di turismo, per assicurare l'adempimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 2011, n. 692/2011, relativo alle statistiche europee sul turismo

Art. 14 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

TITOLO IV - Disposizioni in materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblicati sul portale della Regione (open data), in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE

Art. 15 - Finalità e oggetto

Art. 16 - Principi e criteri direttivi

Art. 17 - Adeguamento della normativa

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 18 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 19 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 giugno 2014, n. 14/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 luglio 2014, dove ha acquisito il n. 441 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 novembre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nereo Laroni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 febbraio 2015, n. 2.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nereo Laroni, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

A) LA LEGGE REGIONALE EUROPEA.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, ogni anno è presentata dalla Giunta e approvata dal Consiglio la legge regionale europea, quale legge finalizzata ad adeguare periodicamente l'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nelle diverse materie di competenza regionale.

A livello statale la tradizionale legge comunitaria (che costituiva il principale strumento di attuazione della normativa UE) è stata sostituita, ad opera della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", da due leggi: al posto di una sola legge annuale, il Governo deve presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, la legge di delegazione europea e la legge europea. In particolare:

- la legge di delegazione europea contiene le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive UE e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale (evitando così i lunghi tempi di approvazione in Parlamento delle disposizioni attuative delle direttive);
- la legge europea contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento statale all'ordinamento UE, prevedendo modifiche di norme statali oggetto di procedure d'infrazione; o interessate da sentenze della Corte di giustizia europea; o comunque in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE; nonché disposizioni per assicurare l'applicazione di atti dell'UE (decisioni e regolamenti).

Per quanto riguarda le altre Regioni, anche se 17 Regioni (compreso il Veneto) hanno previsto con la legge regionale che regola i rapporti con l'UE (legge regionale di procedura), l'approvazione annuale di una legge che provveda all'attuazione degli obblighi europei, risulta che solo 7 di esse, compreso il Veneto, abbiano approvato leggi europee annuali.

I motivi sono più d'uno. Innanzitutto non è per nulla facile individuare le direttive che incidono in materia di competenza regionale, distinguendole da quelle di competenza statale. Ancora oggi non è stata infatti data attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 40, comma 5, della legge 234/2012, ai sensi del quale "Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29".

Il secondo ostacolo è rappresentato dalla difficoltà di introdurre dinamiche nuove ed unitarie nel recepimento delle direttive, in passato lasciato ad interventi di settore (per lo più in attuazione di provvedimenti statali di recepimento).

Questo è il terzo anno in cui viene predisposto il disegno di legge regionale europea: sebbene tutte le difficoltà sopra evidenziate in parte ancora sussistano, la periodica attività di adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea (con un intervento normativo unitario ed annuale) dovrà progressivamente assumere rilevanza, in quanto già nel medio periodo indubbi appaiono i vantaggi di un costante intervento attivo nell'attuazione delle norme europee a livello regionale, se non altro al fine di

evitare contestazioni da parte della Commissione, o, peggio ancora, l'apertura di costose procedure di infrazione.

B) LA PREDISPOSIZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE EUROPEA 2014 IL MONITORAGGIO DELLE DIRETTIVE E LE ATTIVITÀ SVOLTE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE COMPETENTI NEI DIVERSI SETTORI.

Al fine di agevolare le Strutture nell'individuazione delle direttive UE cui dare attuazione, sono state monitorate tutte le direttive UE pubblicate nel 2013 (n. 63), ed è stato predisposto un elenco suddiviso in due parti: in una prima parte sono state inserite le direttive di maggiore interesse per la Regione (n. 13), divise per materia; in una seconda parte, per completezza, sono state indicate le altre direttive, comprese quelle di competenza statale (n. 50).

È stato inoltre predisposto un secondo elenco, in cui sono state indicate le direttive UE pubblicate nel triennio 2010, 2011 e 2012 che parevano di particolare rilievo per la Regione o che, incidendo comunque in materie di competenza regionale, erano state recentemente recepite dallo Stato.

Come per il 2013, con nota a firma del Segretario Generale della Programmazione è stato chiesto ai Direttori di Area e di Dipartimento di voler coordinare le Strutture afferenti, al fine di individuare:

- a) le direttive da recepire, incidenti nel proprio ambito di competenza, distinguendo quelle da attuare in via legislativa - con disposizioni quindi da inserire nel DDL - da quelle da attuare in via regolamentare o amministrativa;
- b) le direttive che non necessitano di attuazione (tra quelle indicate negli elenchi), in quanto direttamente applicabili, ovvero l'ordinamento regionale è già conforme, ovvero esistono già provvedimenti statali di attuazione da cui la Regione non intende discostarsi.

Le singole Strutture sono state inoltre invitate a segnalare l'esistenza di casi di probabile o accertata difformità dell'ordinamento regionale dall'ordinamento dell'UE, in relazione ai quali era necessario introdurre delle modifiche legislative, a seguito di intervenute sentenze della Corte di Giustizia o decisioni della Commissione Europea, oppure a seguito dell'apertura di procedure di infrazione o di casi Eu Pilot.

Al momento dell'invio della lettera non erano ancora stati emanati e pubblicati molti dei decreti legislativi di attuazione della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96). Alcuni di essi attuano direttive che incidono in materie di competenza regionale; si segnalano ad esempio:

- il decreto di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
- il decreto di recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il decreto di attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
- il decreto di attuazione della direttiva 2011/76/UE, relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture;
- il decreto di attuazione della direttiva 2012/26/UE, relativa alla farmacovigilanza.

A seguito della pubblicazione, i testi dei decreti più rilevanti sono stati inviati ai Direttori di Area e di Dipartimento competenti per materia.

C) LE DIRETTIVE DA ATTUARE, DA ATTUARE SUCCESSIVAMENTE E CHE NON NECESSITANO DI ATTUAZIONE.

Di seguito si elencano le direttive segnalate dalle competenti Strutture come incidenti nel proprio ambito di competenza, distinguendo quelle da attuare con il presente disegno di legge, da quelle evidenziate come direttive che non necessitano di attuazione o da attuare in secondo momento.

I) DIRETTIVE EUROPEE DA ATTUARE IN VIA LEGISLATIVA O REGOLAMENTARE:

- 1) direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno - GUUE L 376 del 27/12/2006. La direttiva è stata recepita dallo Stato con decreto legislativo 26/3/2010, n. 59, modificato e integrato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" - da attuare in via legislativa;
- 2) direttiva 2013/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico - GUUE L 175 del 27/6/2013. La direttiva 2003/98/CE era stata recepita dallo Stato con D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico"- da attuare in via regolamentare;

II) DIRETTIVE EUROPEE DI COMPETENZA REGIONALE DA ATTUARE SUCCESSIVAMENTE IN VIA LEGISLATIVA:

- 1) direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (Rifusione) - GUUE legge 18 giugno 2010, n. 153. La direttiva abroga la direttiva 2002/91, che era stata recepita dallo Stato con decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e con DPR 2 aprile 2009, n. 59, non è ancora stata recepita dallo Stato. La direttiva è stata recepita con il DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Il decreto di recepimento ha modificato ampiamente il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, fissando i principi fondamentali e rinviando a decreti attuativi l'adozione di disposizione di dettaglio. La Regione sta partecipando a gruppi di lavoro interregionali per la predisposizione delle bozze di tali provvedimenti attuativi, nella prospettiva di addivenire ad una definizione della materia condivisa tra Regioni, Stato e Associazioni;
- 2) direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali

(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - GUUE L 334 del 17 dicembre 2010.

La direttiva è stata recepita dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Il decreto di recepimento ha modificato in modo incisivo il decreto legislativo n. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente): è in corso un approfondimento da parte delle Strutture competenti al fine della eventuale predisposizione di un specifico autonomo disegno di legge regionale;

- 3) direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili - GUUE L 304 del 20 novembre 2010.

La Regione ritiene necessario attendere la definizione dei principi fondamentali della materia da parte del legislatore statale (il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 10 giugno 2012).

- 4) direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera - GUUE L 88 del 4 aprile 2011.

La direttiva è stata recepita dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, che a sua volta ha previsto l'emanazione, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, di appositi Decreti ministeriali attuativi.

Sussiste inoltre l'esigenza delle Regioni, già rilevata in sede di Conferenza delle regioni, di uniformare le procedure gestionali connesse alle novità introdotte dalla direttiva. Per il futuro recepimento e il monitoraggio sull'attuazione della direttiva è stato costituito un Tavolo tecnico in sede di Commissione salute della Conferenza delle Regioni.

Per i motivi di cui sopra, la Regione ritiene necessario rinviare ad un successivo momento il recepimento della direttiva in questione;

- 5) direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale - GU L 174 del 1° luglio 2011.

La direttiva è stata recepita dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, di modifica del decreto legislativo n. 219/2006.

Anche se l'articolo 160 del decreto legislativo 219/2006 conteneva la clausola di cedevolezza (riferita espressamente agli articoli 102, 119, 125) la Regione nel passato non ha approvato norme di recepimento della direttiva 2001/83/CE: con atto amministrativo (DGR 1307/2007) è stata disciplinata l'attività di informazione scientifica sui farmaci (articoli 119 e 125 del decreto legislativo 219/2006). In tema di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano sono state inoltre dettate indicazioni di minima con DGR 2010/1993.

La Regione ritiene di rinviare il recepimento della Direttiva ad un successivo intervento autonomo, a seguito del confronto con i soggetti di categoria interessati;

- 6) direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - GU L 315 del 14 novembre 2012.

La direttiva stabilisce un quadro comune di misure per migliorare del 20 per cento l'efficienza energetica nell'Unione entro il 2020 e per gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia, oltre a prevedere la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020.

Considerato che la legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) ha delegato il Governo a recepire detta direttiva, appare opportuno attendere la definizione dei principi fondamentali da parte dello Stato;

- 7) direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro - GU L 356 del 22 dicembre 2012.

Stabilisce misure volte a dare attuazione uniforme all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, con riferimento al riconoscimento delle ricette mediche rilasciate in un altro Stato membro.

Il recepimento della direttiva non può che essere successivo all'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione del decreto legislativo 38/2014, di recepimento della direttiva 2011/24/UE, tenendo anche conto della volontà, espressa in sede di Conferenza delle Regioni, di uniformare il recepimento delle novità introdotte da quest'ultima direttiva;

III) DIRETTIVE EUROPEE CHE NON NECESSITANO DI ATTUAZIONE:

IIIa) Direttive che non necessitano di attuazione, in quanto lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi:

- 1) direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario - GU L 134 del 1° giugno 2010.
La direttiva è stata recepita dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, da cui la Regione non intende discostarsi;
- 2) direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE - GU L 304 del 22 novembre 2011.

La direttiva è stata recepita dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, da cui la Regione non intende discostarsi;

- 3) direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza - GU L 299 del 27 ottobre 2012.

La direttiva è stata recepita dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 42, da cui la Regione non intende discostarsi;

IIIb) Direttive che non necessitano di attuazione, in quanto il loro contenuto è sufficientemente preciso e incondizionato:

- 1) Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti - GU L 207 del 6 agosto 2010.

Non si ritiene necessario un intervento legislativo regionale in quanto la direttiva è sufficientemente dettagliata e quindi direttamente applicabile alla Regione;

- 2) Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani - GU L 327 del 27 novembre 2012.

Non si ritiene necessario un intervento legislativo regionale in quanto la direttiva è sufficientemente dettagliata e quindi direttamente applicabile alla Regione.

D) I REGOLAMENTI E LE DECISIONI.

Con il disegno di legge regionale europea si vuole assicurare il rispetto del Regolamento 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio, oltre che garantire la trasmissione dei dati informativi sul turismo necessari alla pianificazione, indirizzo e controllo degli obiettivi ed alla formazione delle politiche regionali volte allo sviluppo del sistema turistico.

E) LE PROCEDURE DI INFRAZIONE CHE INTERESSANO LA REGIONE DEL VENETO.

E.1) Le attività svolte nel 2013 per una più efficace gestione delle procedure di infrazione.

Al fine di rendere più efficace la gestione delle procedure di infrazione e dei casi Eu Pilot sono state prese in considerazione due esigenze:

- a) da un lato, la necessità di un maggior coordinamento tra le diverse Strutture di Giunta coinvolte, al fine di evitare il rischio di frammentazione e sovrapposizione delle competenze all'interno dell'organizzazione regionale;
- b) dall'altro, l'esigenza di raccogliere tutta la documentazione relativa alle procedure di infrazione ed ai casi Eu Pilot che coinvolgono la Regione, e di creare un archivio, che consenta il monitoraggio costante delle procedure e sia volto alla conservazione di tutta la documentazione ad esse relativa.

a) Attività svolta per un maggior coordinamento delle strutture regionali

Si è ritenuto opportuno definire un modello procedimentale da seguire, sì da assicurare il rispetto dei termini imposti dall'UE, evitando sovrapposizioni di competenze e garantendo altresì un adeguato flusso informativo tra le diverse Strutture regionali interessate.

A tale fine è stata predisposta un'Informativa alla Giunta regionale, che è stata adottata il 6 agosto 2013 (deliberazione n. 30/INF), con cui sono stati delineati i principali passaggi procedurali da seguire all'interno dell'organizzazione della Giunta regionale successivamente all'invio, da parte del Dipartimento per le Politiche Europee, delle comunicazioni di avvio di una procedura di infrazione o di un caso Eu Pilot.

Con lettera del 16 agosto 2013 (prot. n. 34138), a firma del Segretario Generale della Programmazione, tutti i Dirigenti apicali (oltre ai Segretari ed ai Commissari regionali, al Capo di Gabinetto del Presidente e al Coordinatore dell'Avvocatura) sono stati informati in ordine alle modalità procedurali da seguire nella gestione della documentazione e delle informazioni relative alle procedure di infrazione ed ai casi Eu Pilot, in conformità a quanto stabilito con l'Informativa.

b) Attività svolta per semplificare ed organizzare la gestione delle procedure: la creazione dell'archivio

Oltre alle attività volte a consentire il coordinamento dei flussi informativi e l'uniformità delle procedure seguite dalle diverse Strutture con riferimento ai singoli casi, nel corso del 2013, si è creato un archivio, diviso in due sezioni, al fine di consentire una gestione organica dei casi di precontenzioso con l'Unione europea.

Innanzitutto, si è creato un archivio storico cartaceo, in cui è stata raccolta e ordinata per numero di procedura tutta la documentazione cartacea inviata dalle Strutture che negli anni passati, a diverso titolo, si sono occupate di procedure di infrazione.

Dall'altro, si è creato un archivio - sia cartaceo che informatico - con riferimento a tutte le comunicazioni ed alla corrispondenza intervenuta negli ultimi due anni (2012 e 2013) in ordine alle procedure infrazione ed ai casi Eu Pilot.

Ciò consente di tenere monitorato lo stato di ciascuna procedura, ed i termini in scadenza (per esempio, per fornire chiarimenti e informazioni al Dipartimento per le politiche europee o per controdurre alle osservazioni formulate dalla Commissione europea).

A differenza della raccolta in ordine cronologico (che viene creata di anno in anno), in questo archivio sono raccolti tutti i documenti relativi a ciascuna procedura di infrazione o ciascun caso Eu-Pilot, e quindi è riferito ad un arco temporale pluriennale.

E.2) I numeri delle procedure di infrazione.

Nel corso del 2013 la Regione è stata coinvolta in otto procedure di infrazione (di cui due relative alla normativa regionale e sei relative alla non corretta attuazione della normativa europea a livello nazionale). Attualmente solo tre delle otto procedure interessano ancora la Regione del Veneto, in quanto una non riguarda più il Veneto (anche se ancora aperta con riferimento ad altre zone

del territorio nazionale), e quattro sono state archiviate nel corso del 2013.

In particolare, sono state archiviate nel corso del 2013 le seguenti quattro procedure:

- 1) Procedura di infrazione n. 2004/4926 - Normativa della Regione Veneto in materia di caccia in deroga.

Fase della procedura: Archiviata il 10 dicembre 2013.

La procedura aveva ad oggetto la non corretta applicazione della direttiva 79/409/CEE (ora Direttiva 2009/147/CE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La procedura - giunta allo stadio avanzato di messa in mora ai sensi dell'articolo 260TFUE - è stata archiviata, sia in conseguenza della mancata approvazione, da parte della Regione, di provvedimenti di autorizzazione della caccia in deroga per la stagione venatoria 2012-2013, sia a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 26 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) che ha totalmente ridisciplinato le autorizzazioni per la caccia in deroga, prevedendo un forte potere programmatico e di vigilanza in capo allo Stato e limitando il potere autorizzatorio delle Regioni.

- 2) Procedura di infrazione n. 2009/2001 - Compatibilità della normativa della Regione Veneto con la Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Fase della procedura: Archiviata il 21 febbraio 2013.

La procedura aveva ad oggetto la non conformità alla direttiva 2003/109/CE della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10/1996 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", inerente i requisiti soggettivi per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I profili contestati sono stati superati con l'approvazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 che - all'articolo 13 - ha previsto la modifica della disposizione regionale censurata.

- 3) Procedura di infrazione n. 2008/2194 - Inadempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 1999/30/CE (ora Direttiva 2008/50/CE) concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (PM10).

Fase della procedura: Archiviata il 20 giugno 2013.

La procedura di infrazione riguardava l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5, n. 1, della direttiva 1999/30/CE.

In data 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, anche se successivamente è stato avviato un precontenzioso (caso EU Pilot 4915/13/ENVI) in merito alla non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, a causa dei superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano (che al momento non ha portato però all'apertura di una nuova procedura d'infrazione).

- 4) Procedura di infrazione n. 2013/2032 - Violazione della Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Fase della procedura: Archiviata il 17 ottobre 2013.

Con la lettera di messa in mora del 21 febbraio 2013, la Commissione aveva contestato la violazione della cd. Direttiva Nitrati, e in particolare dell'articolo 5 in combinato disposto con i relativi allegati II e III, da parte della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione in legge del decreto legge 18.10.2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (cd. Decreto Sviluppo bis).

A seguito delle richieste pervenute dal Governo italiano e dalla Commissione, la Regione del Veneto, con la DGR 26 febbraio 2013, n. 243, ha confermato per il 2013 la disciplina per l'utilizzo degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, e si è impegnata a disapplicare il comma 7 quater dell'articolo 36 del DL 179/2012, introdotto dalla legge di conversione.

La procedura è stata archiviata a seguito dell'entrata in vigore della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) che, all'articolo 27, ha abrogato la disposizione statale contestata.

È ancora aperta, ma non riguarda più la Regione Veneto, la seguente procedura:

Procedura di infrazione n. 2004/2034 - Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Causa C- 565/10 - Fase della procedura: sentenza della Corte di Giustizia del 19 luglio 2012 di condanna della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

La procedura riguarda gli agglomerati con carico superiore a 15.000 a.e. (abitanti equivalenti). Per il Veneto la violazione contestata si riferiva al mancato rispetto dell'articolo 4 della Direttiva per il solo agglomerato "Vicenza".

Gli Uffici regionali preposti hanno provveduto a fornire tutte le necessarie indicazioni ed integrazioni e la Commissione europea, nella "Memoria di replica" in data 20 maggio 2011, ha ritenuto di non dover più perseguire la Repubblica italiana relativamente ad alcuni agglomerati, tra i quali quello di Vicenza.

La sentenza di condanna non riguarda pertanto alcun agglomerato sito nel Veneto.

Sono invece ancora pendenti le seguenti cinque procedure (di cui due aperte nel 2014):

- 1) Procedura di infrazione n. 2003/2077 - Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive.

Fase della procedura: Ricorso alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 260 TFUE per violazione della sentenza della Corte di Giustizia del 26 aprile 2007. Causa C-196/13.

La Corte di Giustizia si è pronunciata con sentenza del 26 aprile 2007 (causa C - 135/05), che ha accertato la non corretta applicazione da parte dell'Italia delle direttive 75/442/CEE relativa ai rifiuti e 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.

La Commissione europea, ritenendo che l'Italia non abbia adottato le misure necessarie per dare attuazione alla sentenza, ha presentato, nell'aprile 2013, un ricorso alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 260 TFUE, chiedendo di comminare all'Italia sanzioni pecuniarie pari a:

- una somma forfettaria, calcolata moltiplicando l'importo di 28.089,6 euro al giorno per il periodo che va dal 26 aprile 2007 (data di pronuncia della prima sentenza) alla data di pronuncia della seconda sentenza;
- una penalità di mora, pari 256.819,2 euro al giorno, dal giorno della seconda sentenza fino al giorno in cui si porrà fine alle violazioni contestate.

Per quanto di pertinenza della Regione del Veneto, le situazioni contestate riguardano complessivi nove siti, di cui otto ricadenti nel bacino scolante della laguna di Venezia, ed uno extra bacino (discarica di Sernaglia della Battaglia - Tv).

La situazione complessiva aggiornata è stata riportata al Governo nella corrispondenza intercorsa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nota prot. 218472 del 23 maggio 2013 e prot. 305670 del 17 luglio 2013).

L'articolo 1, comma 113, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha previsto - fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale - l'istituzione di un apposito fondo statale, con una dotazione di 30 milioni di euro sia per il 2014 che per il 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Il piano dovrà essere approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati. Il Ministero dell'Ambiente eserciterà l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti dei responsabili dell'inquinamento e dei proprietari dei siti.

Con nota prot. n. 48987 del 4 febbraio 2014, i competenti Uffici della Giunta regionale hanno trasmesso al Ministero (che aveva richiesto tali dati con nota del 28 gennaio 2014) un prospetto relativo al fabbisogno finanziario necessario per la bonifica delle discariche abusive di competenza pubblica, oggetto della procedura di infrazione, site in Veneto: è stato indicato l'importo complessivo di euro 57.530.000,00. Con nota dell'8 maggio u.s. (prot.n. 200158) le Strutture competenti hanno confermato i contenuti della nota del 4 febbraio 2014, inviando al Ministero dell'Ambiente un prospetto riassuntivo contenenti ulteriori aggiornamenti in vista della prima udienza della seconda procedura avanti alla Corte di Giustizia (ai sensi dell'articolo 260 TFUE).

2) Procedura di infrazione n. 2009/2034 - Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane.

Fase della procedura: Causa C-85/13. Sentenza della Corte di Giustizia del 10.4.2014 di condanna della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

La procedura riguarda gli agglomerati con carico superiore a 10.000 a.e. (abitanti equivalenti) recapitanti in area sensibile o bacino drenante in area sensibile.

Con sentenza del 10 aprile 2014, la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia per essere venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli da 3, 4, 5 e 10 della direttiva con riferimento ai sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue provenienti da 41 agglomerati.

La Regione Veneto è coinvolta solo con riferimento all'agglomerato di Thiene (VI), per il mancato rispetto dell'articolo 4 della direttiva (in base al quale le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente).

Con nota prot. 001395TRI del 23 aprile 2014 il Ministero dell'Ambiente ha chiesto alle Regioni di trasmettere, ciascuna per gli agglomerati di competenza, la documentazione necessaria ad attestare il superamento delle criticità contestate con la sentenza ovvero una descrizione puntuale delle iniziative assunte e degli interventi programmati per la risoluzione delle stesse.

La Regione, con lettera prot. n. 216890 del 20 maggio 2014, ha fornito le informazioni necessarie, allegando una Relazione illustrativa e tabelle riepilogative sull'agglomerato di Thiene, sugli impianti depurativi e sugli interventi in corso e in progetto. Le informazioni prodotte sono state raccolte presso i gestori del Servizio Idrico Integrato ed i Consigli di Bacino competenti per territorio.

Tale agglomerato copre una vasta area per buona parte montana che presenta ovvie difficoltà orografiche nel collegamento tra le varie località ed è inoltre suddiviso tra l'ambito territoriale ottimale che fa capo al Consiglio di bacino "Bacchiglione" e l'ambito che fa capo al Consiglio di Bacino "Brenta". Tali territori sono gestiti, per quanto attiene il Servizio Idrico Integrato, rispettivamente dalle società AVS (Alto Vicentino Servizi) ed ETRA (Energia Territorio Risorse Ambientali).

3) Procedura di infrazione n. 2013/2170 - Lavori per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave - Direttiva VIA.

Fase della procedura: Messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Pur essendo riferita al caso specifico degli interventi per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave, la procedura è stata aperta, con lettera di messa in mora del 21 novembre 2013, in quanto viene contestato il cattivo recepimento della direttiva 2011/92/CE a livello normativo nazionale, a causa della non conformità del punto 7 lettera o) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente), al punto 10. f) dell'Allegato II della direttiva VIA.

L'allegato alla direttiva richiede infatti lo screening di VIA per tutti i progetti di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua, e non solo per quelli "in grado di incidere sul regime delle acque (come previsto dalla normativa italiana).

Sul tema la normativa regionale riprende la normativa nazionale.

Con nota del 21 gennaio 2014 il Dipartimento per le Politiche Europee (Struttura di missione per le procedure di infrazione) ha

trasmesso alla Commissione europea una nota del Ministero dell'Ambiente con cui sono stati forniti elementi di risposta alla lettera di messa in mora. In particolare, al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione, il Ministero dell'Ambiente ha presentato un emendamento all'articolo 15 del disegno di legge europea bis, attualmente all'esame della Camera dei Deputati (A.C. 1864).

- 4) Procedura di infrazione n. 2014/2006 - Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi - Violazione della direttiva 2009/147/CE.

Fase della procedura: Messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 20 febbraio 2014, a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 1611/10/ENVI.

La Commissione contesta che l'Italia sia venuta e stia venendo meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato IV, lettera a), nonché dell'articolo 9 della "Direttiva Uccelli", in quanto nelle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana, è stata consentita la cattura, mediante l'utilizzo di reti, di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi.

In particolare, per quanto riguarda il Veneto, sono considerate non rispettose della direttiva 2009/147/CE le DGR assunte negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Secondo la Commissione, infatti, le deroghe al divieto di caccia con reti o comunque con metodi non selettivi sono consentite solo se sono rigorosamente rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 9 della direttiva stessa, relativamente alla caccia in deroga.

I provvedimenti regionali contestati, secondo la Commissione, non rispettano dette condizioni.

Sono contestati in particolare:

- 1) l'assenza di dimostrazione dell'inesistenza di valide soluzioni alternative.

Secondo la Commissione infatti esistono valide alternative alla cattura di richiami vivi mediante reti: la caccia senza l'utilizzo di richiami o con l'utilizzo di richiami a bocca o, in caso di assoluta necessità di utilizzare richiami vivi, l'utilizzo di esemplari allevati in cattività;

- 2) il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e in particolare:

2a) metodo di cattura selettivo

Le reti non costituiscono, secondo la Commissione, un metodo di cattura selettivo;

2b) impiego misurato

Le deroghe possono essere utilizzate solo se viene garantito che la popolazione delle specie interessate sia mantenuto ad un livello soddisfacente (Pavoncella e dell'Allodola presentano invece uno stato di conservazione sfavorevole);

2c) condizioni rigidamente controllate

È contestato che i provvedimenti regionali non precisino i luoghi, i periodi in cui può essere effettuata la cattura in deroga e non specifichino tipologia e quantità dei controlli;

2d) piccole quantità

Secondo la Commissione, la nozione di "piccole quantità" equivale ad un prelievo di circa l'1 per cento del tasso totale di mortalità annuale della popolazione della specie interessata da una particolare deroga. Secondo la Commissione, i provvedimenti regionali hanno autorizzato la cattura di migliaia di uccelli ogni anno, unicamente sulla base delle richieste dei cacciatori e del quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi dalla legge;

- 3) il mancato rispetto dei requisiti richiesti dal par. 2 dell'articolo 9 per i provvedimenti di deroga.

La Commissione contesta in particolare che i provvedimenti regionali non contengano alcun riferimento alle condizioni di rischio in cui le deroghe possono essere effettuate (rischi connessi alla cattura di esemplari appartenenti a specie non cacciabili, o alla cattura in numero superiore a quello autorizzato) e ai controlli che saranno effettuati.

Con nota prot. n. 163.197 del 14 aprile 2014, sono state trasmesse una nota di osservazioni e l'allegata documentazione, in riscontro alla lettera di messa in mora.

A titolo di premessa, è stato comunicato che la Regione Veneto da anni ormai ha iniziato un percorso di progressiva sostituzione dei richiami di cattura con richiami provenienti da allevamento è destinato a concludersi entro il 2016, e ciò a prescindere dalle risposte che potranno fornire gli allevamenti regionali sotto i profili di un auspicabile incremento dell'offerta dei richiami.

Secondo la Regione, infatti, l'unica alternativa potenzialmente valida all'utilizzo di richiami provenienti da cattura è rappresentata dall'impiego di richiami provenienti da allevamento.

L'obiettivo della Regione del Veneto, pur in presenza di difficoltà - gli allevamenti esistenti sono gestiti a livello personale e amatoriale - è quello di tendere, attraverso lo sviluppo degli allevamenti e la sperimentazione di idonee tecnologie, ad una progressiva sostituzione dei richiami di cattura, agendo contestualmente (proprio per stimolare l'iniziativa privata) su una altrettanto progressiva riduzione dei soggetti catturabili sino ad una totale dismissione degli impianti.

Quanto alle contestazioni relative alla mancanza di alcuni elementi nei provvedimenti regionali, è stato evidenziato che gli elementi conoscitivi ritenuti assenti dalla Commissione sono contenuti nei provvedimenti autorizzativi emanati dalle Province. I provvedimenti regionali devono quindi essere valutati "in combinato disposto" con i provvedimenti assunti dalle Province.

Va infine evidenziato che l'articolo 13 del Disegno di legge europea bis, attualmente all'esame della Camera (A.C. 1864), prevede la modifica dell'articolo 4 della legge 157/1992 (recepimento statale della Direttiva Uccelli), al fine di introdurre uno specifico riferimento, per la cattura dei richiami vivi, alle disposizioni dell'articolo 19 bis della stessa Legge, relativo alle autorizzazioni per la caccia in deroga.

- 5) Procedura di infrazione n. 2014/2059 - Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (ex Pilot 1976/2011/ENVI).

Fase della procedura: Messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 31 marzo 2014, a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 1976/2011/ENVI.

Sulla base dei riscontri forniti dalle Autorità italiane nell'ambito del caso Eu Pilot, la Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi:

- degli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva in 880 agglomerati aventi un carico generato maggiore di 2000 abitanti equivalenti;
- dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva in 55 aree sensibili.

La Commissione ha inoltre evidenziato come vi sia una situazione estremamente preoccupante di non conformità generalizzata e persistente con la direttiva sulle acque reflue di molti agglomerati italiani (criticità che trova ulteriore conferma nelle sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia nell'ambito delle procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034).

Con nota del 6 maggio 2014, le Autorità italiane hanno chiesto alla Commissione una proroga di due mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora.

La Regione Veneto risulta coinvolta per 37 agglomerati e 3 aree sensibili.

In vista della riunione pacchetto sulle procedure in materia di ambiente che si è tenuta a Roma con i funzionari della Commissione il 23 maggio 2014, sono stati chiesti aggiornamenti al fine di fornire alla Commissione un quadro sull'eventuale situazione di conformità degli agglomerati interessati dalla recente procedura 2014/2059.

In riscontro a detta richiesta, è stato recentemente comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), alla luce delle informazioni fornite dai gestori del Servizio idrico Integrato, che su 37 agglomerati (36 in realtà perché Mareson Pecol viene ripetuto due volte, prima associato e poi separato da Zoldo Alto) si può affermare che:

- 9 agglomerati sono da ritenersi conformi;
- su 3 agglomerati sono state fornite le informazioni richieste;
- 1 agglomerato sarà conforme entro il 2014;
- 6 agglomerati saranno conformi entro 2015;
- per 14 agglomerati si è in fase di progettazione e di individuazione fonti finanziarie per avviare i lavori di adeguamento alla direttiva (si tratta prevalentemente di agglomerati in aree montane o pedemontane con orografia del territorio sfavorevole agli accorpamenti fognario-depurativi e per i quali è in fase di revisione sia la delimitazione che la consistenza in termini di carico generato anche alla luce del censimento ISTAT 2011 i cui dati per la popolazione sono stati solo recentemente pubblicati a livello di celle censuarie);
- per 2 agglomerati la conformità sarà rivista alla luce della modifica succitata degli agglomerati;
- 1 agglomerato (Taibon Agordino) attualmente risulta con carico generato inferiore ai 2000 AE e pertanto non soggetto alla Direttiva.

Per quanto attiene le tre aree sensibili che vedono coinvolta la nostra regione, si evidenzia che i relativi bacini scolanti sono a carattere interregionale. Si sono pertanto inviate al MATTM le informazioni sull'abbattimento dei nutrienti, fosforo ed azoto, relative agli impianti di depurazione veneti che provvederà ad assemblarle con quelle trasmesse dalle altre regioni coinvolte.

- F) L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 27 "DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE E DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2013).

Dalle informazioni acquisite mediante comunicazione delle Strutture regionali competenti, non risulta che siano emersi rilevanti criticità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale europea del 2013.

In particolare, la legge regionale europea dello scorso anno conteneva sia disposizioni volte all'adeguamento dell'ordinamento regionale - in particolare nei settori del commercio e dell'artigianato - alla normativa statale di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, sia disposizioni volte all'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'ultima parte della legge era poi dedicata alle modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea" resesi necessarie a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e alle disposizioni finali.

In particolare, con riferimento alla direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva Servizi), le disposizioni della legge regionale europea 2013 erano volte ad adeguare la legislazione regionale alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, contenente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

Nel settore del commercio, sono state introdotte modifiche alla legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni, al fine di renderla conforme a quanto previsto dagli articoli 64 e 71 del decreto legislativo n. 59/2010 (come modificati dal decreto legislativo n. 147/2012).

Le modifiche apportate al testo della legge regionale n. 29 del 2007 non hanno richiesto l'adozione di provvedimenti di attuazione da parte della Struttura regionale competente.

Con nota informativa del 27 novembre 2013, la Direzione Commercio ha comunque provveduto a comunicare l'entrata in vigore

delle nuove disposizioni alle Amministrazioni comunali ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, evidenziando le principali novità introdotte con riferimento alle procedure autorizzatorie, ai requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività ed al regime sanzionatorio.

Nel settore dell'artigianato, al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle previsioni del decreto legislativo 147/2012 (di modifica del decreto legislativo 59/2010) sono state introdotte modifiche:

- alla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni;
- alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore", e successive modificazioni;
- all'articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24, cd. legge regionale europea 2012, relativo alle attività di tinto lavanderia.

Anche dette modifiche non hanno richiesto l'adozione di provvedimenti di attuazione da parte della Struttura regionale competente.

Con riferimento alla direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la legge regionale europea 2013, dopo aver affermato il principio secondo cui lo sviluppo delle fonti rinnovabili costituisce un punto fondamentale per la politica energetica regionale, ha previsto l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno specifico regolamento che disciplini, renda uniformi e semplifichi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge stessa, le procedure regionali relative alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (oggi disciplinate da considerevole numero di deliberazioni succedutesi nel tempo e che richiedono ormai una razionalizzazione e omogeneizzazione).

Il regolamento dovrà altresì disciplinare le procedure autorizzatorie per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli stessi.

A partire dal novembre 2013, il Gruppo Tecnico di Semplificazione appositamente costituito, (coordinato dall'allora Unità di Progetto energia e ora dalla Sezione energia), ha svolto numerosi approfondimenti, a seguito dei quali è stato elaborato il testo del regolamento, prevedendo una prima parte dedicata alla disciplina comune ai procedimenti relativi a tutte le tipologie di fonti rinnovabili, ed una seconda parte dedicata alle specificità proprie delle singole tipologie di fonti rinnovabili. Lo schema di regolamento sarà a breve sottoposto alla Giunta regionale per una prima adozione (per essere poi trasmesso alla competente Commissione consiliare).

G) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ARTICOLATO.

Il disegno di legge è suddiviso in cinque Titoli, che contengono rispettivamente:

- disposizioni generali (Titolo I);
- disposizioni di semplificazione in materia di artigianato, in conformità alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (Titolo II);
- disposizioni in materia di turismo, per assicurare l'adempimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento n. 692/2011, relativo alle statistiche europee sul turismo (Titolo III);
- disposizioni in materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblicati sul portale della Regione (open data), in conformità alla direttiva n. 2013/37/UE, relativa al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico (Titolo IV);
- disposizioni finali (Titolo V).

Il Titolo I consta di un solo articolo di carattere generale - articolo 1 (Finalità) - che ha valore introduttivo: è enunciato espressamente il comune principio ispiratore della disciplina normativa proposta, incidente su diversi settori di competenza regionale, ma ispirata al comune obiettivo di assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e alla normativa statale di recepimento della stessa.

Il Titolo II (articoli da 2 a 13) detta disposizioni in materia di artigianato, al fine di dare attuazione al principio di semplificazione per l'accesso e l'esercizio dell'attività di impresa artigiana, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva 2003/126/CE (cd. direttiva servizi).

Detta direttiva, infatti, obbliga, tra l'altro, gli Stati membri a semplificare le formalità amministrative relative all'accesso e all'esercizio delle attività di servizi mediante una serie di strumenti di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri burocratici.

In particolare, l'obbligo posto dall'articolo 5 della direttiva - il cui primo paragrafo recita "Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio. Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati membri le semplificano." - comporta la necessità di rivedere innanzitutto quei procedimenti che prevedono una duplicazione di adempimenti, ovvero l'intervento di una pluralità di soggetti ugualmente competenti, con il risultato di imporre ai cittadini e alle imprese oneri amministrativi inutili e sproporzionati.

È in questo quadro che si inserisce, dunque, il complesso degli articoli della legge regionale europea relativi all'artigianato, dei quali l'articolo 2 rappresenta la disposizione cardine di novellazione della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 che disciplina le modalità di acquisizione della qualifica di impresa artigiana.

In materia, già la legge regionale 15/2010, di modifica della legge regionale 67/1987, ha semplificato l'iter burocratico per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana applicando la Comunicazione unica, prevista dalla normativa nazionale per l'iscrizione al registro delle imprese, al procedimento di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e consentendo, in tal modo, l'acquisizione della qualifica artigiana fin dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività.

L'articolo 2 del disegno di legge, le cui previsioni si allineano ai recenti orientamenti normativi ed amministrativi introdotti in alcune Regioni, si pone, quindi, l'obiettivo di semplificare l'iter burocratico per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana attraverso la soppressione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e l'attribuzione delle relative competenze alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Queste ultime gestiscono l'albo delle imprese artigiane nell'ambito della specifica sezione speciale del registro imprese; nella sezione speciale del registro imprese le Camere provvedono altresì all'iscrizione dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 67/1987.

La Commissione regionale per l'Artigianato è confermata quale organo di tutela del settore artigiano e svolge ora, altresì, una generale funzione di indirizzo, nella suddetta materia, nei confronti delle Camere di commercio.

Mentre i successivi articoli 3, 5, 7 e 9 hanno ad oggetto l'abrogazione esplicita di norme della legge regionale 67/1987 laddove ciò sia reso necessario in considerazione della nuova disciplina introdotta, l'articolo 4 dispone, in ossequio alle nuove competenze riconosciute alle Camere di commercio, una migliore riscrittura della disposizione che tratta di precisi obblighi di comunicazione posti, ora, a carico delle medesime.

L'articolo 6 reca la previsione, semplificata, dell'applicazione dei diritti di segreteria, per gli atti e provvedimenti emessi dalle Camere di commercio nell'ambito della gestione dell'albo imprese artigiane, nella misura già loro spettante secondo le vigenti disposizioni di legge statale.

L'articolo 8 introduce una modifica di carattere meramente formale alla disciplina della Commissione regionale per l'artigianato, volta a precisarne la durata in carica (che finora era rapportata alla durata delle Commissioni provinciali per l'artigianato).

L'articolo 10 sostituisce integralmente la disciplina della legge regionale 67/1987 relativa alle Agenzie per le imprese artigiane: in seguito all'accreditamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle prime Agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - si rende necessario adeguare l'articolo 32 bis della legge regionale 67/1987 all'articolo 25 del decreto legislativo n. 59 del 2010, normativa statale di recepimento della direttiva servizi.

Il comma 2 del sopra richiamato articolo 25, infatti, dopo aver previsto che i prestatori di servizi presentano le domande necessarie per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), prevede infatti espressamente che "per le medesime finalità, i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Si prevede, pertanto, che le Agenzie diventino uno sportello privato, alternativo allo sportello pubblico rappresentato dalle Camere di commercio, al quale l'operatore ha facoltà di rivolgersi per l'accertamento del possesso dei requisiti di artigianalità. Rimangono ferme le competenze dei Comuni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 67/1987.

Gli articoli 11, 12 e 13 recano modifiche ed abrogazioni a disposizioni di altrettante leggi regionali che si rendono necessarie a seguito dell'introduzione della nuova disciplina in tema di acquisizione della qualifica di impresa artigiana:

- l'articolo 11 elimina, con riferimento alla legge regionale n. 29/1991 che disciplina l'attività di estetista, il richiamo alle Commissioni provinciali per l'artigianato ora soppresse;
- l'articolo 12 introduce modifiche alla legge regionale n. 11/2001, c.d. Bassanini regionale, aggiornando la disposizione dell'articolo 24 sulle funzioni delle Camere di commercio alle nuove competenze assegnate;
- l'articolo 13, infine, dispone l'abrogazione di due commi dell'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 (legge di novellazione già recante modifiche alla legge regionale n. 67/1987), rubricato "Norme transitorie e finali". Detti commi contengono una disciplina transitoria rimasta finora inattuata, con cui era disposta la soppressione delle Commissioni provinciali per l'artigianato a decorrere dall'adozione, da parte della Giunta regionale, di un provvedimento sull'accreditamento, la vigilanza e l'esercizio delle attività delle Agenzie regionali per le imprese artigiane, con conseguente redistribuzione delle funzioni delle Commissioni provinciali ripartite tra Camere di Commercio e Agenzie.

In considerazione delle disposizioni introdotte dal presente disegno di legge sulla soppressione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e sull'attribuzione delle funzioni da esse svolte alle Camere di Commercio, si ritiene di disporre l'espressa abrogazione di detti commi, al fine di evitare dubbi interpretativi e di assicurare la coerenza interna dell'ordinamento regionale.

Il Titolo III consta di un solo articolo - articolo 14 - volto ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasmissione dei dati di interesse turistico da parte degli operatori del settore, garantendo così anche il rispetto, da parte della Regione, degli obblighi informativi previsti dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 692/2011, relativo alle statistiche europee sul turismo.

A tal fine, è prevista l'integrazione delle fattispecie sanzionatorie previste dall'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.", con una nuova previsione, che sanziona la mancata trasmissione alla Regione, da parte degli operatori, dei dati di interesse turistico rilevati nelle strutture ricettive, quali i dati relativi al periodo di apertura, al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate.

Detti dati, utilizzati nell'ambito del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), sono raccolti dalla Regione sia al fine di trasmettere - tramite lo Stato (e in particolare tramite l'Istat) - all'Eurostat i dati sulla movimentazione turistica richiesti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 962/2011, sia, come previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2013, ai fini:

- di conoscere il sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell'offerta, della domanda, dei flussi e dell'impatto del turismo sull'economia regionale;
- di costituire un sostegno all'attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;

- di supportare l'attività amministrativa regionale.

A completamento del quadro, va aggiunto che analoga previsione sanzionatoria era prevista dall'articolo 43, comma 12, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", abrogato dall'articolo 51, comma 3, lettera a) della legge regionale 11/2013 (a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di Giunta di cui all'articolo 31 di detta ultima legge).

Il Titolo IV (articoli da 15 a 17) detta disposizioni in materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblicati sul portale della Regione (open data), in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE.

In generale, l'importanza del patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione e la rilevanza della pubblicazione sul web di dati e delle informazioni prodotti e detenuti dalla PA rappresentano un tema di grande interesse, nell'ambito del dibattito sullo sviluppo ed il potenziamento della società dell'informazione, che si incentra sulla ricerca di soluzioni di e-Government da intraprendere a sostegno dell'innovazione.

Il patrimonio informativo in possesso della Regione, una volta messo a disposizione della collettività, può infatti favorire la ripresa e la crescita economica. I dati - laddove possibile, perché non vietato da specifiche normative - verranno resi liberamente e gratuitamente accessibili sul portale web della Regione grazie alle tecnologie info-telematiche e diventeranno quindi riutilizzabili in modo creativo da parte di cittadini e imprese, anche in ambiti e per finalità differenti rispetto a quelli per cui sono stati raccolti o formati. In questo senso, la disponibilità dei dati pubblici e il conseguente riutilizzo potranno stimolare idee, progetti ed innovazioni, e per questa via contribuiranno ad arricchire i servizi esistenti e a creare le condizioni per avviare nuove attività di business da parte di privati e imprese.

La pubblicazione e il riutilizzo dei dati pubblici (c.d. Open Data) hanno trovato il primo riconoscimento normativo, a livello comunitario, con la Direttiva 17 novembre 2003, n. 2003/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, che attribuisce agli Stati membri la scelta se autorizzare il riutilizzo dei dati prodotti nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali.

Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico", che tra l'altro all'articolo 1, comma 2, ha ribadito il principio secondo cui "La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento".

Si segnala, peraltro, che già il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" aveva dato un'importante spinta a favore di un'estesa applicazione del principio dell'accessibilità e della fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 50 del Codice, infatti, "i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati", fatti salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalla normativa vigente.

In particolare, nel perseguimento dell'obiettivo di rendere pienamente accessibili e fruibili i dati pubblici, l'articolo 52 del Codice dell'amministrazione digitale ha previsto in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare "nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria".

In questo contesto, è di recente intervenuta la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 n. 2013/37/UE, che modifica la Direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

La Direttiva n. 2013/37/UE mira a dare ancora più risalto al principio dell'accessibilità e della fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, prevedendo l'introduzione di un obbligo generalizzato per gli Stati membri di "rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva".

In questo quadro, la Regione del Veneto - che tra l'altro ha già istituito in via sperimentale un portale internet dedicato agli Open Data, <http://dati.veneto.it/> -, intende normare in tema di open data, in ottemperanza di quanto previsto nel Decreto legislativo n. 82/2005, tenendo però conto dei nuovi principi stabiliti dalla Direttiva 2013/37/UE.

Nello specifico, l'articolo 15 contiene un'importante affermazione di principio circa l'accessibilità e la fruibilità dei dati pubblici, quale strumento di trasparenza e di semplificazione e risorsa per rilanciare l'economia, facendo salvo il richiamo espresso alle esclusioni previste dalla normativa vigente.

Si propone quindi di demandare alla Giunta regionale l'approvazione, sentita la competente Commissione consiliare, di un apposito regolamento con cui definire le modalità concrete di accesso e riutilizzo dei dati pubblicati sul portale della Regione, prevedendo al riguardo un termine sufficientemente esteso (ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge), in virtù dell'esigenza di tener conto, nella redazione del regolamento, delle eventuali previsioni contenute nella sopravvenuta normativa statale di recepimento (la direttiva dovrà essere recepita entro il 15 luglio 2015).

Si è ritenuto altresì opportuno prevedere che siano oggetto di pubblicazione nel portale della Regione dedicato agli open data i dati e informazioni di cui sono titolari, oltre la Regione, anche altri enti pubblici, demandando ad apposite convenzioni la disciplina dei rapporti tra la Regione e gli enti titolari dei dati pubblici.

L'articolo 16, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale 26/2011, individua i

principi e criteri direttivi che dovranno essere seguiti dalla Giunta nell'approvazione del regolamento: detti principi discendono in larga parte dalla vigente normativa nazionale (ed in particolare dal decreto legislativo n. 82/2005) e dalle disposizioni della direttiva n. 2013/37/UE.

Infine, considerata la necessità di garantire il necessario adeguamento delle disposizioni in tema di open data introdotte con la presente legge e con il regolamento alle eventuali diverse disposizioni statali di attuazione della citata direttiva n. 2013/37/UE, si è ritenuto di prevedere espressamente, con l'articolo 17, che, in caso di contrasto, le eventuali disposizioni statali sopravvenute trovino applicazione in luogo delle disposizioni regionali con esse contrastanti, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento (in conformità all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale circa l'ammissibilità di detto tipo di previsioni: Corte Cost., sentenza n. 398/2006).

Infine, il Titolo V (articoli 18 e 19) detta le disposizioni finali.

L'articolo 18 contiene la clausola c.d. di invarianza finanziaria, norma finale che ha lo scopo di dichiarare la neutralità finanziaria del provvedimento legislativo che, in relazione al suo impatto ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

L'articolo 19, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea", prevede che la legge regionale europea sia trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

La Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari nella seduta del 25 novembre 2014 ha esaminato il progetto di legge in oggetto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, esprimendo all'unanimità parere favorevole.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 25 novembre 2014 ha preso atto all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Nuovo Centro Destra, LV-LN-P, PDV.;

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Cancellazione dall'albo per cessazione dell'attività o perdita dei requisiti.

1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6, la Commissione provinciale per l'artigianato, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora si rendano necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", dispone la cancellazione dall'albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione.

2. *La camera di commercio* ha facoltà di disporre d'ufficio accertamenti e controlli, anche in loco.

3. *La camera di commercio*, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni.

4. La cancellazione dall'albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

6. Non può essere cancellata dall'albo l'impresa individuale o societaria che nel corso dell'anno solare ha superato, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.?"

Nota all'articolo 5

Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 5 - Tutela dell'artigianato.

01. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

02. La tenuta dell'albo delle imprese artigiane è assicurata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione.

[03. La tenuta dell'albo delle imprese artigiane e le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 02 sono regolamentate tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con Unioncamere regionale.]

1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione di cui all'articolo 11 istituiti in ogni provincia e tenuti dalla Commissione provinciale per l'artigianato è obbligatoria ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti.

2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi regionali possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, ai quali partecipino, oltre che imprese artigiane, anche altre piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica. In detti organismi la maggioranza negli organi deliberanti deve essere detenuta dalle imprese artigiane.

3. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana regolarmente iscritti all'albo o alla sua separata sezione hanno titolo all'iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella legge 4 luglio 1959, n. 463 "Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari" e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo o che non siano costituiti ai sensi e agli effetti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.000,00 a euro 2.500,00."

Nota all'articolo 8

Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 20 - Sede e composizione della Commissione regionale per l'artigianato.

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Giunta regionale.

2. La Commissione è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

- a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;
- b) da cinque esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore, nominati dalla Giunta regionale.

3. omissis

4. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

5. omissis

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla competente struttura regionale.

7. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

8. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

10. I componenti decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione per tre riunioni consecutive non giustificate."

Nota all'articolo 9

Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 21 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.

1. La Commissione regionale per l'artigianato, svolge le seguenti funzioni:

1) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane;

2) esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato sottoposti al suo esame dalla Giunta regionale;

3) omissis

4) omissis

[5) formula criteri e pareri vincolanti per le Commissioni provinciali per l'artigianato al fine di assicurare uniformità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con la competente struttura della Regione;]

6) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o a essa attribuiti con legge regionale.

2. Per l'istruttoria dei ricorsi e per l'approfondimento di singole questioni, la Commissione regionale per lo artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro i quali riferiscono le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.

2 bis. Alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui al comma 2 possono essere invitati i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate i quali partecipano con funzioni consultive, anche tramite un proprio delegato."

Nota all'articolo 11

Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 6 - Regolamento comunale applicativo della legge.

1. Ciascun Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, [sentita la competente Commissione provinciale per l'artigianato (C.P.A.),] adotta un regolamento attuativo delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale.

2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

- a) omissis
- b) i requisiti dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche, nonché le norme sanitarie per gli addetti;
- c) omissis
- d) la disciplina degli orari;
- e) omissis"

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 24 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. È attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la gestione dei seguenti interventi:

- a) tutela e promozione della denominazione di origine dei prodotti artistici e tipici artigianali veneti;
- [b] organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato sino all'accreditamento delle agenzie per le imprese artigiane;]
- “c) gestione dell'albo delle imprese artigiane nell'ambito della sezione speciale del registro imprese.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 49 - Violazioni e sanzioni amministrative.

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all'articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.

2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all'articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:

- a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell'articolo 35;
- b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l'obbligo di cui all'articolo 34;
- c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio;
- d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;
- e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell'articolo 31;
- f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla provincia la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;
- g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l'accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della provincia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 35;
- h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 e del comma 5 dell'articolo 38;
- i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui all'articolo 33 e articolo 39;
- l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;
- m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente alla provincia eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d'inizio attività di cui al comma 2 dell'articolo 38;
- n) l'organizzatore di viaggio, l'intermediario ed il venditore di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che omettano di comunicare e diffondere le informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

n bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla Regione i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:

- a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 33;
- b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell'articolo 32;
- c) chiunque gestisca un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell'articolo 38;
- d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 40.

5. È soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:

- a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell'articolo 33;
- b) chiunque fornisca false informazioni alla provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell'articolo 32;
- c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;
- d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell'articolo 31;
- e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 38;
- f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 37, nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dagli articoli 38 e 40.

6. L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti alla provincia competente per territorio, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 lettera a), al comma 4 lettera a) e al comma 5 lettera a), attribuiti al comune competente per territorio.

7. L'ente locale che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:

- a) l'entità del danno subito dal turista;
- b) il numero di turisti danneggiati;
- c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;
- d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;
- e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.

8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell'attività sanzionata.

9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell'attività sanzionata.

10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell'attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell'attività.

11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività sanzionata, l'ente locale applica l'articolo 17 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni."

Note all'articolo 15

- Il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 è il seguente:

"Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.”.

- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989 è il seguente:

“9. Disposizioni per la tutela del segreto statistico.

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.”.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'art. 40 della legge n. 234/2012 è il seguente:

“Art. 40 Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 29, comma 7, lettera f).

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 41 della presente legge.

4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 35 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29.”.

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 26/2011 è il seguente:

“Art. 8 - La legge regionale europea.

1. La Regione assicura l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e l'attuazione delle politiche europee attraverso l'emanazione di una legge regionale europea annuale, che:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;

b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;

c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge regionale europea reca l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;

b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

5. La legge regionale europea è trasmessa immediatamente per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

5 bis. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono trasmessi altresì tutti i provvedimenti, diversi dalla legge regionale europea, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione riforme istituzionali e processi di delega